

## FOGLIO INFORMATIVO MUTUO FONDIARIO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA DELLA COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO  
SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede legale e Amministrativa: VIA NUOVA, 37 - 58011 - CAPALBIO (GR)

Internet: [www.bancadellacostadargento.it](http://www.bancadellacostadargento.it) e-mail: [info@bancadellacostadargento.it](mailto:info@bancadellacostadargento.it)

**Codice ABI: 08522**

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4641.70

Registro delle imprese di GROSSETO n. 00098490535

R.E.A. di Grosseto n. A39793

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A158347

Capitale sociale: € 2.343.564 al 31/12/2008 Riserve: € 13.253.191 al 31/12/2008

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È IL MUTUO FONDIARIO

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fidejussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell'80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera "ritardato pagamento" quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<sup>1</sup>**

**6,7310**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO A TASSO VARIABILE EURIBOR

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<sup>2</sup>**

**4,257**

<sup>1</sup> Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 50.000,00, di durata pari a 10 Anni, con una periodicità della rata di Mensile.

<sup>2</sup> Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 50.000,00, di durata pari a 10 Anni, con una periodicità della rata di Mensile.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

#### **QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO A TASSO VARIABILE B.C.E.**

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<sup>3</sup>**

**3,842**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

---

<sup>3</sup> Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 50.000,00, di durata pari a 10 Anni, con una periodicità della rata di Mensile.

VOCI		COSTI		
		Tasso Fisso	Tasso Variabile BCE	Tasso Variabile EURIBOR
<b>Principali</b>	Importo massimo finanziabile	80% valore Perizia di Stima	80% valore Perizia di Stima	80% valore Perizia di Stima
	Durata	20 Anni	20 Anni	20 Anni
	Criterio di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).		
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	Parametro di Riferimento + Spread	Parametro di Riferimento + Spread	Parametro di Riferimento + Spread
	Parametro di indicizzazione	IRS per durata Mutuo	EURIBOR 6 MESI	Tasso BCE
	Spread	+2,70%	+3,50%	+2,50%
	Determinazione del parametro IRS	IRS di periodo lettera arrotondato ai 5 centesimi più vicini (Interest Rate Swap - per data valuta pari al giorno del mese in cui il mutuo viene erogato. Qualora detto giorno non sia giorno lavorativo bancario, la data valuta di riferimento sarà pari al primo giorno lavorativo bancario immediatamente precedente ad esso)		
	Determinazione del parametro EURIBOR	Il tasso di funzionamento sarà variabile con decorrenza ogni inizio di periodo, in base alla media del periodo di riferimento precedente, con arrotondamento ai cinque centesimi più vicini, tenendo conto delle quotazioni del tasso EURIBOR 1-6 MESI/365 pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altra stampa specializzata, oppure diffuse sui principali circuiti telematici.		
	Tasso di interesse di preammortamento	Tasso applicato alla prima rata del mutuo		
	Tasso di Mora	Tasso del contratto + 2 punti percentuali (e comunque nei limiti di legge)		

<b>SPESE</b>	<b>Spese per la Stipula del Contratto</b>	Istruttoria	1%	1%	1%
		Imposta sostitutiva	<b>0,25%</b> sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - Acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale; - Destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.  <b>2,00%</b> sull'ammontare del finanziamento negli altri casi		
		<i>Altro</i>			
	<b>Spese per la Gestione del Rapporto</b>	Importo massimo di Spese di Perizia (se necessaria) e/o Spese per eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
		Incasso rata			
		→ Con addebito Automatico in conto corrente	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
		→ Con pagamento per cassa	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
		Per comunicazioni comprese quelle periodiche ex art. 119 D.Lgs. 385/93 (oltre rimborso spese postali)		€ 3,10	
		Invio comunicazioni comprensive di avviso scadenza rata, quietanza di pagamento e spese postali:	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
		Sospensione pagamento rate			
	Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo) e/o Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento. Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007).			1,00%	
	Spese per l'eventuale frazionamento e ripartizione del mutuo		€ 200,00		

<b>VARIE</b>	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile o Semestrale
	Tempi di Erogazione	Dopo l'avvenuta iscrizione ipotecaria
	Adempimenti Notarili	A carico del cliente.
	Assicurazione Obbligatoria	Incendio e scoppio a carico del mutuatario.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 08/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancadellacostadargento.it](http://www.bancadellacostadargento.it).

## MUTUO A TASSO FISSO

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO IRS

Decorrenza	IRS 10 Anni	IRS 15 Anni	IRS 20 Anni
01/01/2010	3,55%	3,95%	4,05%
01/12/2009	3,45%	3,85%	3,95%
01/11/2009	3,55%	3,90%	4,05%

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (Anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale
6,25%	10	€ 561,40
6,65%	15	€ 439,69
6,75%	20	€ 380,18

## MUTUO A TASSO VARIABILE EURIBOR

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR

Decorrenza	EURIBOR 6 MESI
01/01/2010	1,00%
01/07/2009	1,45%
01/01/2009	3,50%

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del Finanziamento (Anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
3,90%	10	€ 503,85	€ 543,27	€ 466,25

## MUTUO A TASSO VARIABILE B.C.E.

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR

Decorrenza	TASSO BCE
13/05/2009	1,00%
08/04/2009	1,25%

11/03/2009	1,50%
------------	-------

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del Finanziamento (Anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
3,50%	10	€ 494,43	€ 533,35	€ 457,32

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

<b>SERVIZI ACCESSORI</b>
--------------------------

VOCI	COSTI
Polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.	Premio assicurativo in funzione del sesso e dell'età e dell'importo del mutuo. Per le condizioni specifiche si rinvia alle relative note informative delle compagnie assicurative (BCC ASSICURAZIONI – ASSIMOCO)

<b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b>
---------------------------------

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da oggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
<b>Perizia tecnica</b>	
<b>Adempimenti notarili</b>	
<b>Assicurazione immobile</b>	
<b>Altro</b>	

<b>TEMPI DI EROGAZIONE</b>
----------------------------

Disponibilità dell'importo	Dopo l'avvenuta iscrizione ipotecaria.
----------------------------	--

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo ipotecario in qualsiasi momento pagando unicamente un compenso omnicomprendente stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1% del debito residuo, fuori dai casi di cui all'articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.

### Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

La Banca comunica all'Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l'estinzione dell'obbligazione medesima, ai sensi dell'art. 13, commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies*, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40. L'Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell'obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell'ipoteca, procede a cancellare l'ipoteca medesima d'ufficio, cioè senza necessità di un'apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cancellazione d'ipoteca non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro n. 30 giorni decorrenti dalla data dell'integrale pagamento di quanto dovuto da parte del cliente a seguito del recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca della Costa d'Argento Credito Cooperativo di Capalbio SC, Via Nuova n. 37 – 58011 Capalbio (GR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal

Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

## LEGENDA (q)

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.  L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

**Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007  
Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti**

**MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI**

**EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.**

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a **tasso variabile**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000**

- 1,90 % nella **prima metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
  - 1,50 % nella **seconda metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
  - 0,20 % nel **terzultimo anno** del periodo di ammortamento del mutuo;
  - 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;
- d) per i contratti di mutuo **a tasso misto**
- d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
  - d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.
  - d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

**Clausola di salvaguardia.** Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

- 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
- 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;
- 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.

## **BANCA DELLA COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO**

**Data Ultimo Aggiornamento:** 22/01/2010